

Codice A1816B

D.D. 24 settembre 2026, n. 1851

R.D. 523/1904: P.I. 7978 - CNPO1056 - CNPO1057 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per realizzazione di n. 2 guadi a raso nel Torrente Ellero, lungo la strada bianca Monregalese-Brigasca a monte del Rifugio Mondovì, in comune di Comune di Roccaforte Mondovì (CN). Richiedente: Comune di Roccaforte Mondovì (CN).



ATTO DD 1851/A1816B/2026

DEL 24/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904: P.I. 7978 - CNPO1056 – CNPO1057 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per realizzazione di n. 2 guadi a raso nel Torrente Ellero, lungo la strada bianca Monregalese-Brigasca a monte del Rifugio Mondovì, in comune di Comune di Roccaforte Mondovì (CN).
Richiedente: Comune di Roccaforte Mondovì (CN)

Premesso che:

con la nota assunta al prot. n. 37346/A1816B del 12/08/2026 il Comune di Roccaforte Mondovì, con sede Via IV Novembre n. 1, 12088, Roccaforte Mondovì (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per lavori di realizzazione di n. 2 guadi a raso nel Torrente Ellero, lungo la strada bianca Monregalese-Brigasca a monte del Rifugio Mondovì, in comune di Comune di Roccaforte Mondovì (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati da Ing. Francesco Crosetto, con studio in Piazza Galimberti n. 4, 12100 CUNEO, costituiti, per la parte di competenza, da:

- BNGPLA77R20F351V-07082026 1008.020_0.01_Corografia_generale_10k_BDTRE.pdf.p7m
- BNGPLA77R20F351V-07082026-1008.080_0.06_RelazioneIdraulica.pdf.p7m
- BNGPLA77R20F351V-07082026-1008.040_0.04_ElaboratiGrafici.pdf.p7m
- BNGPLA77R20F351V-07082026-1008.010_0.05_RelazioneTecnica.pdf.p7m
- BNGPLA77R20F351V-07082026-1008.050_0.03_DocumentazioneFotografica.pdf.p7m
- BNGPLA77R20F351V-07082026-1008.030_0.02_Stralcio_Mappa_Catastale.pdf.p7m

in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R/2022 del 16/02/2022 e consistente nella realizzazione di n. 2 guadi a raso nel Torrente Ellero, lungo la strada bianca Monregalese-Brigasca a

monte del Rifugio Mondovì, in comune di Comune di Roccaforte Mondovì (CN) di dimensioni 11,80 m x 3,30 m e 15,00 m x 3,00 m (presso i lotti censiti al C.T. al Fog. 5 mappale n. 3 e Fog. 4 mappale n. 1).

Considerato che:

- il progetto definitivo-esecutivo delle opere è stato approvato dal Comune di Roccaforte Mondovì con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 22/07/2026;
- il Settore Tecnico regionale - Cuneo, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 37969/**A1816B** del 17/08/2026;
- contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011) all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della
- è stata effettuata in data 27/08/2026 visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi.
- si intende acquisito il parere ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. dell'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo in quanto sono trascorsi 30 giorni senza aver avuto alcun riscontro;
- l'istruttoria tecnica ha avuto esito favorevole ed è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;
- ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del R.R. n. 10/2022:
- trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del R.R 10/2022;
- il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17/10/2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visto gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- Vista la L.R. n. 20/2002 e s.m.i. e la L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- Visto il regolamento regionale n. 10/R/2022;

- Visti il decreto legislativo 33/2013,;

determina

1 - di concedere al Comune di Roccaforte Mondovì l'occupazione di area demaniale per la per realizzazione di n. 2 guadi a raso nel Torrente Ellero, lungo la strada bianca Monregalese-Brigasca a monte del Rifugio Mondovì, in comune di Comune di Roccaforte Mondovì (CN) (pratica n. CNPO1056 – CNPO1057);

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, e come successivamente integrati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale – Cuneo;
- b. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- c. i guadi dovranno essere realizzati utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6
- d. mc e peso superiore a kN 15;
- e. a valle dei guadi dovranno essere posizionati dei massi di pezzatura decrescente, in modo da dissipare eventuali aumenti di energia cinetica della corrente ed evitare quindi l'insorgere di fenomeni erosivi localizzati;
- f. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il Concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- g. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- h. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- i. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del succitato Settore;
- j. *il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo per il recupero della fauna ittica;*
- k. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- l. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore Tecnico regionale – Cuneo a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una

volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- m. il Committente delle opere dovrà comunicare con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- n. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del citato Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- o. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- p. *il Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del Concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;*
- q. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- r. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

3 - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4 - di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 e rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del R.R 10/2022.

5 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per

farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B – Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente

L'estensore:

Ing. Alfio Rivero Funzionario Tecnico

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Gianluca Comba